

Firma digitale e invio tramite PEC

Data di pubblicazione: 12/05/2015

Il TAR Campania, Napoli, Sezione Terza con sentenza 10 marzo 2015 n. 1450 ha ritenuto che la trasmissione della domanda di concessione di un contributo e della relativa documentazione mediante posta elettronica certificata surrogasse a tutti gli effetti, in forza degli articoli 65, comma 1, lett. c-bis) del D.lgs. n. 82/2005 e 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, la sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica.

A tal riguardo, si ricorda che il citato articolo 65 comma 1, lett. c-bis) del D.lgs. n. 82/2005 stabilisce che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 445/2000 sono valide *“[...]se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”*. A sua volta, l'articolo 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 stabilisce che: *“L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 [...] sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”*.

Nel caso di specie, il Collegio pur rilevando che il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata dall'impiego della firma digitale, ha tuttavia evidenziato che l'ordinamento contempla, a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata. *“In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato”*.